

überlassen, den Streit mit den badischen Behörden über die Rechtsbeständigkeit der Verfügungsbeschränkung auszutragen und eventuell, bei ungünstigem Ausgang dieses für ihn, die zur Aufhebung jener erforderlichen Bedingungen zu erfüllen.

Wenn die Vorinstanz es für zweckmässig gehalten hat, der Gläubigerin vorher noch Gelegenheit zu geben, selbst die Schritte zur Aufhebung der Verfügungsbeschränkung zu tun, so lässt sich zwar eine Verpflichtung des Amtes hiezu aus dem Gesetze nicht ableiten. Immerhin liegt für das Bundesgericht kein Anlass vor, diese Anordnung aufzuheben, weil der Rekurs dieses Entgegenkommen nur als ungenügend bezeichnet, eventuell aber, sofern die weitergehenden Begehren nicht geschützt werden sollten, es nicht anfecht.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
e r k a n n t :

Der Rekurs wird abgewiesen.

79. Sentenza 6 dicembre 1916

nella causa **Banca popolare di Lugano.**

Art. 57 LEF. L'esecuzione diretta contro un milite è sospesa anche quando il servizio è volontario. — Criterio di applicazione di questo disposto.

Nell'esecuzione promossa dalla Banca Popolare di Lugano contro Attilio Mertillo in Bellinzona per un credito di 4500 fr. garantito da ipoteca, l'avviso di vendita fu intimato al debitore il 5 settembre 1916. Con ricorso del 7 settembre 1916 il debitore demandava la sospensione degli atti esecutivi in base all'art. 57 LEF, adducendo di essere in servizio militare. Infatti esso era allora occupato nel servizio territoriale dell'armata. Onde sapere quale fosse la natura di questo servizio, l'autorità can-

tonale si rivolse al dipartimento militare svizzero, il quale, con ufficio del 19 settembre 1916, le rispondeva che « il capitano Attilio Mertillo si trova in servizio militare quale aiutante del comandante territoriale secondo la sua incorporazione (ordre de bataille). »

In seguito di che l'istanza cantonale ammetteva il ricorso, ritenendo che detto servizio essendo obbligatorio non poteva, malgrado la sua costanza od il salario dell'impiego, essere assimilato a quello di funzionari militari o di istruttori (art. 57 al. 2 LEF).

B. — Da questa decisione la Banca creditrice si aggrava al Tribunale federale allegando in sostanza: Il servizio che presta il debitore è illimitato nel senso che può durare finchè dura la mobilitazione: esso è essenzialmente diverso dal servizio a tempo fisso e preventivamente determinato che prestano i militi chiamati in servizio regolare e deve essere equiparato al servizio degli istruttori o funzionari militari. La legge sospende di fronte ai soldati in servizio attivo le operazioni di esecuzione non ritenendoli in istato, durante questo servizio, di provvedere ad affari di natura urgente, quali possono nascere da una esecuzione. Ma questa ragione cessa quando, come nel caso in esame, il debitore presta il servizio al suo domicilio ordinario, dove può certamente accudire ai suoi affari più urgenti.

C. — Interpellato sulla natura e il motivo del servizio che il debitore presta, il dipartimento militare svizzero diede al Tribunale federale, con ufficio dal 20 novembre 1916, gli schiarimenti seguenti: Il titolare ordinario del posto di aiutante del servizio territoriale non essendosi presentato alla mobilitazione, il capitano Mertillo vi fu designato, prima provvisoriamente e poi, dal 19 febbraio 1916, definitivamente. La situazione militare degli ufficiali del servizio territoriale è la medesima, che essi prestino il servizio al loro domicilio od altrove: essa è quella di un ufficiale di milizia e non di un istruttore e funzionario militare.

Considerando in diritto:

Il criterio che diversifica la categoria delle persone cui è da accordarsi la sospensione dell'esecuzione in virtù dell'art. 57 al. 1° da quelle che, pur prestando servizio all'armata od all'amministrazione, questo privilegio non godono (art. 57 al. 2), non è da ricercarsi nella *durata* del servizio e neppure nel *luogo* dove esso vien prestato, poichè, a questo doppio riguardo, il disposto dell'art. 57 non fa distinzioni. A decidere questo ricorso è dunque affatto irrilevante, dove il debitore presti il suo servizio e quale ne sia la durata, come sarebbe indifferente se il servizio prestato da Mertillo fosse volontario, poichè anche in questo caso, a mente della giurisprudenza di questa Corte, l'art. 57 al. 1° spiegherebbe i suoi effetti e l'esecuzione devrebbe venir sospesa (RU 41 III p. 364 e 365). Criterio determinante invece è la *natura* delle sue prestazioni: se trattasi di vero e proprio servizio militare, l'art. 57 al. 1° gli tornerà applicabile e sarà invece sottoposto al diritto comune se i rapporti che intervengono tra esso e l'amministrazione militare sono essenzialmente quelli di un contratto di servizio e lavoro, cioè del contratto che regge i rapporti dei funzionari verso lo Stato. Ora, dalle spiegazioni date dall'autorità competente risulta che il debitore non si trova in tale rapporto collo Stato e coll'amministrazione militare: egli fu da essa *designato* al posto che occupa ed è *tenuto* ad adempiere i servizi inerenti, non in forza di contratto di impiego, ma per la sua qualità di milite: esso non esercita nell'armata e nell'amministrazione militare federale una *professione*, quale fosse quella di funzionario o di istruttore, ma presta *servizio* e, pertanto, non rientra nella categoria delle persone contemplate dall'alea 2° dell'art. 57 LEF;

pronuncia:

Il ricorso è respinto.

**Entscheidungen der Zivilkammern. — Arrêts
des sections civiles.**

**80. Urteil der II. Zivilabteilung vom 27. September 1916
i. S. Konkursmasse der Spar- und Leihkasse Bremgarten
gegen Brunner.**

Belehnung eigener Obligationen. Verrechnung an Stelle der Pfandverwertung, insbesondere im Konkurse des Pfandgläubigers und Titelschuldners.

A. — Der Kläger war Inhaber zweier Obligationen der Spar- und Leihkasse Bremgarten im Nominalwert von 3000 und 6000 Fr. und verpfändete sie der schuldenrischen Kasse selbst für ein Darlehen von 7000 Fr. Nachdem über die Kasse der Konkurs ausgebrochen war, erklärte er, die erwähnte Schuld von 7000 Fr., sowie weitere Schulden im Betrage von 3800 Fr., mit jenen Obligationen von 3000 und 6000 Fr., sowie weiteren Forderungen im Betrage von 3775 Fr. 35 Cts. zu verrechnen, und verlangte, für die Differenz von 1975 Fr. 35 Cts. nebst Zinsen in V. Klasse kolloziert zu werden.

Die Konkursverwaltung anerkannte das Verrechnungsrecht des Klägers in Bezug auf seine übrigen Forderungen, bestritt es aber in Bezug auf die beiden ihr verpfändeten Obligationen.

B. — Durch Urteil vom 16. Juni 1916 hat das Obergericht des Kantons Aargau erkannt:

« Es wird festgestellt, dass der Kläger nach Kompen-
sation seiner Schuld durch seine Forderungen von
» Fr. 1733 55 und Zins laut Gutschein N° 6028,
» » 2000 — » » » Obligation N° 839,